

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01150 del 04/02/2024

Proposta n. 4255 del 01/02/2024

Oggetto:

Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e art.1, punto 11 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2021/2117. Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli. Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 Art.8 e Decreto Direttoriale 0635939 del 16 novembre 2023. Individuazione criteri di priorità e di limite massimo per domanda per l'annualità di rilascio 2024 della Regione Lazio.

Oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e art.1, punto 11 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2021/2117. Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli. Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 Art.8 e Decreto Direttoriale 0635939 del 16 novembre 2023. Individuazione criteri di priorità e di limite massimo per domanda per l'annualità di rilascio 2024 della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 26;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 853 del 04.12.2023, con la quale è conferito al Dott. Roberto Aleandri l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l’altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii che, tra l’altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) 19 dicembre 2022, n. 649010 recante: "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

RICHIAMATO, ai sensi delle disposizioni all'articolo 9 del Decreto n. 649010 del 19 dicembre 2022, che le domande per le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli sono presentate al Ministero competente dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN;

VISTA le previsioni di cui all'articolo 7 del Decreto n. 649010 del 19 dicembre 2022 che fissano l'eventuale applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità secondo l'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni;

VISTO il Decreto direttoriale MASAF n. 0635936 del 16 novembre 2023 che detta le disposizioni nazionali relative all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'annualità 2024.

VISTA l'esigenza di definire, nell'ambito delle procedure di applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, i parametri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli per l'annualità 2024 per la Regione Lazio, come stabiliti all'articolo 8 del Decreto n. 649010/2022;

RITENUTO di individuare, per la Regione Lazio e per l'annualità di rilascio 2024, i seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori tra quelli previsti all'Articolo 8 del Decreto 19 dicembre 2022 n. 649010, per l'intera superficie di cui all'articolo 6, comma 1 dello stesso Decreto e all'art. 1 del Decreto direttoriale 0635939 del 16 novembre 2023:

- superfici ubicate in piccole isole: per quanto all'Articolo 8 comma 1, lett. B) sub f) "*superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate, da vincoli strutturali o socioeconomici*", per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;
- produzione biologica per quanto all'Articolo 8, comma 1, lett. C) "*superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.*", con un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;

RITENUTO di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 649010/2022, un limite massimo per domanda inferiore al limite stabilito a livello nazionale e pari, per l'annualità 2024, a 25 (venticinque) ettari, ciò tenuto conto del valore delle richieste di autorizzazione all'impianto che per la Regione Lazio non supera i due ettari di superficie media;

RITENUTO di garantire ai sensi dell'Art. 11 comma 5 del Decreto n. 649010/2022, il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti per un valore fino a 0,3 ettari, valore che, ai sensi del medesimo articolo del Decreto, sarà oggetto di conseguente riduzione se la superficie regionale disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;

DATO ATTO che le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria regionale fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità;

DATO ATTO altresì che, a seguito delle attribuzioni di cui sopra, le superfici eventualmente ancora disponibili sono assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora attribuite;

DETERMINA

In conformità con le premesse che sono interamente richiamate, di individuare, la Regione Lazio e per l'annualità di rilascio 2024, i seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori del Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010, tra quelli previsti all'Articolo 8 per l'intera superficie di cui all'articolo 6, comma 1 dello stesso Decreto e all'art. 1 del Decreto direttoriale 0635939 del 16 novembre 2023:

- superfici ubicate in piccole isole: per quanto all'Articolo 8 comma 1, lett. B) sub f) *“superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate, da vincoli strutturali o socioeconomici”* per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;
- produzione biologica per quanto all'articolo 8, comma 1, lett. C) *“superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.”*, con un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;
- di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 649010/2022, un limite massimo per domanda inferiore al limite stabilito a livello nazionale e pari, per l'annualità 2024, a 25 (venticinque) ettari;
- di stabilire, ai sensi dell'Art. 11 comma 5 del Decreto ministeriale n. 649010/2022, il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti per un valore fino a 0,3 ettari, valore che, ai sensi del medesimo articolo del Decreto, sarà oggetto di conseguente riduzione se la superficie regionale disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito internet della Regione Lazio: www.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri